



## R.L.S. deve svolgere le seguenti mansioni:

- **Confrontarsi con il datore di lavoro** sulla gestione di problematiche eventualmente sorte;
- perché svolga bene il suo lavoro dovrà essere una **persona dotata di spiccate capacità organizzative, conoscitive e formative**, oltre che conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro che tocchino più ambiti;
- si deve **impegnare a che l'azienda rispetti gli obblighi imposti dalla legge** e, nel contempo, **far sì che anche i lavoratori si attengano scrupolosamente alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro**;
- deve **monitorare costantemente che tutte le misure adottate per la sicurezza sul luogo di lavoro siano efficaci** nel tempo e eventualmente, prevenire o proporre migliorie;
- qualora l'Azienda debba prendere decisioni nel merito della sicurezza egli **deve essere preventivamente consultato**.

Di fatto il Rappresentante dei lavoratori risulta come il **primo organo di controllo**:

- sull'applicazione delle norme;
- sul rispetto degli accordi stipulati in sede di riunione periodica;
- sull'efficienza del motore aziendale della sicurezza;
- sul rispetto delle direttive aziendali da parte di tutti i soggetti responsabili".

Ma in che modo l'RLS allora può esercitare il suo ruolo?

La risposta – continua l'intervento – è nelle prerogative previste dall'art. 50 (Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) del D.Lgs. 81/2008.

L'articolo "individua tre momenti precisi e strettamente correlati tra loro":

- il **controllo**;
- la **promozione**;
- la **vigilanza**".

In particolare il **controllo** avviene attraverso:

- "l'accesso ai luoghi di lavoro;
- la consultazione preventiva e tempestiva su tutti gli aspetti della prevenzione;
- la consultazione in merito all'organizzazione della formazione;
- le informazioni e la documentazione aziendale che l'azienda deve mettere a disposizione;
- le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza".

La **promozione** avviene attraverso:

- "la richiesta di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;





- il sollevare osservazioni in occasione di visite fatte dalle autorità competenti;
- la partecipazione alla riunione periodica;
- il fare proposte in merito alla attività di prevenzione”.

La **vigilanza** avviene attraverso:

- “il mettere sull’avviso il responsabile della azienda dei rischi individuati durante l’attività di RLS o segnalati dai lavoratori;
- la possibilità di fare ricorso alle autorità competenti qualora l’RLS ritenga che le misure adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”.

In questo caso le **autorità competenti** sono:

- l’organo di vigilanza dell’ASL;
- la Direzione Provinciale del Lavoro;
- i Vigili del Fuoco;
- la Protezione Civile.

A queste autorità si può far ricorso:

- “nell’attività di Controllo utilizzando tutte le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; – nell’attività di Promozione col fare osservazioni durante le visite delle autorità competenti;
- in ambito di Vigilanza con la richiesta di intervento se le misure adottate dal datore di lavoro non siano ritenute idonee”.

Dunque “l’attività del RLS non può quindi essere impostata sull’uso dell’organo di vigilanza come strumento risolutivo dei problemi, ma è necessario passare da un percorso di collaborazione tra i vari soggetti. Solo nel momento in cui il sistema aziendale della sicurezza non opera come un sistema relazionale a valenza positiva, il legislatore ha previsto, come ultima ratio, la possibilità di ricorrere all’organo di vigilanza”.

Si possono avere dunque casi in cui l’RLS “ha la possibilità di recitare il suo ruolo di controllo e promozione mettendosi al centro del sistema aziendale e agendo da interfaccia tra lo stesso e le strutture esterne di supporto”, e casi in cui “l’RLS si trova escluso dal processo in quanto il confronto sarà esclusivamente tra l’organo di vigilanza e il datore di lavoro”.

In alcune situazioni, conclude l’autore, l’unica scelta che rimane al RLS per tutelare adeguatamente la sicurezza dei lavoratori è quella di rivolgersi all’organo di vigilanza.

